

**REGOLAMENTO (CE) N. 964/97 DELLA COMMISSIONE  
del 29 maggio 1997**

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per  
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del  
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei  
mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da  
ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione,  
del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per  
l'importazione di prodotti del settore dello zucchero  
diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regola-  
mento (CE) n. 1127/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, para-  
grafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,  
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e  
dei dazi addizionali applicabili all'importazione di  
zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi  
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della  
Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento  
(CE) n. 808/97<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle  
modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE)  
n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende  
necessario modificare gli importi attualmente in vigore  
conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili  
all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del  
regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 115 del 3. 5. 1997, pag. 20.